



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 24.2022

Seregno, 31 luglio 2022

ROTTAMAZIONE TER: SCADENZA PAGAMENTO 8 AGOSTO 2022.

Si ricorda che **l'8 agosto 2022** scade il pagamento delle rate **in scadenza nel 2021** della "Rottamazione-ter", del "Saldo e stralcio" e della "Rottamazione delle risorse proprie UE".

Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie. E' possibile richiedere una copia dei bollettini, compilando il form dedicato, disponibile nell'area pubblica del portale, senza necessità di pin e password personali. Inoltre, è possibile scaricare direttamente i moduli di pagamento dalla propria "area riservata", accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre è possibile utilizzare il servizio "Paga online" (disponibile sul nostro sito e sull'APP EquiClick); o scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane aderenti al nodo PA.

Si riepiloga brevemente la normativa vigente sulla "rottamazione ter".

In sede di conversione del D.L. n. 4 del 27-01-2022 c.d. "Decreto Sostegni-ter", convertito in Legge n. 25/2022, è stata introdotta una **nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "saldo / stralcio"**.

La scadenza di versamento delle predette somme è stata più volte oggetto di differimenti, originariamente ad opera del D.L.18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia" e da ultimo modificato dal DL 146/2021 c.d. "Decreto Fiscale" in base al quale era stato considerato tempestivo il versamento delle rate da corrispondere nel 2020 e nel 2021 se effettuato integralmente entro il 9.12.2021.

Con il "Decreto Sostegni-Ter" è stata disposta la rimessione in termini per il versamento delle somme dovute per le predette definizioni agevolate. Secondo la nuova previsione legislativa, è considerato tempestivo il versamento delle rate scadenti nel 2020, 2021 e 2022 **se effettuato integralmente** entro i seguenti termini:

- per le rate scadenti nel 2020 se pagate entro il 30.04.2022 (differito al 2.5.2022)
- **per le rate scadenti nel 2021 se pagate entro il 31.07.2022 (differito al 1.8.2022)**
- per le rate scadenti nel 2022 se pagate entro il 30.11.2022

Viene evidenziato che:

- per espressa previsione, anche al nuovo termine è **applicabile la "tolleranza" di 5 giorni** per il pagamento; pertanto
 - il versamento scadente il **31.07.2022** potrà essere effettuato entro **l'8.8** (il 31.7 è domenica e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 1.8; i 5 giorni cadono il 6.8 che cade di sabato);
 - il versamento scadente il **30.11.2022** potrà essere effettuato entro il **5.12.**
- il pagamento entro le predette scadenze non comporta la corresponsione di interessi.

Inoltre, resta comunque stabilito che:

- sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine del 9 dicembre 2021, stabilito dal terzo comma, dell'articolo 68, del decreto-legge n. 18 del 2020, ovvero al 27 gennaio 2022;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- restano ferme le disposizioni per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni;
- restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.

Per coloro che sono decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato, insufficiente, tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è invece possibile unicamente richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973 (DL n. 34/2020 "Decreto Rilancio"). La medesima possibilità è stata prevista dal "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020) anche per i debiti oggetto delle precedenti Rottamazioni (prima Rottamazione e "Rottamazione-bis") e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino